

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

8.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello ( <i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (343-B) . . . . .	57
PRESIDENTE . . . . .	57, 58
BRIZIOLI, <i>Relatore</i> . . . . .	58
TERRANA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .	58
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla Stefer per conto dello Stato ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (936) . . . . .	59
PRESIDENTE . . . . .	59

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (343-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 5 marzo, abbiamo deliberato su tutte le modifiche introdotte dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato, meno quella relativa all'introduzione di un nuovo articolo, quello che nel testo rinviatoci dal Senato ha assunto il numero 6. Di questo articolo 6 abbiamo preso in considerazione una nuova formulazione, che pone l'onere relativo a carico, non dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (così come è previsto nel testo del Senato), ma bensì del capitolo n. 5094 dello stato

La seduta comincia alle 9,30.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi. Correlativamente è stata presa anche in considerazione una nuova formulazione dell'articolo 7 del testo rinviatoci dal Senato, che pone a carico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato solo gli oneri conseguenti all'applicazione del provvedimento nel settore di sua competenza. Tali nuovi testi abbiamo potuto, nella seduta del 5 marzo, solo prenderli in considerazione, e non approvarli, perché, prevedendo una copertura dell'onere diversa da quella deliberata dal Senato, dovevamo sottoporre i testi stessi al parere della V Commissione bilancio.

Questa ha esaminato la nuova formulazione degli articoli 6 e 7 ieri e, mentre ha espresso parere favorevole sull'articolo 7, per quanto concerne l'articolo 6, invece, ha formulato obiezioni e riserve.

A questo proposito, do la parola al Relatore, onorevole Brizioli.

BRIZIOLI, *Relatore*. Molto sinteticamente. La V Commissione (Bilancio), sulla nuova formulazione degli articoli 6 e 7, presa in considerazione dalla nostra Commissione nella seduta del 5 marzo, mentre ha espresso il parere favorevole per quanto concerne l'articolo 7, non ha ritenuto di poter esprimere analogo parere a proposito dell'articolo 6, in quanto, in esso, non risulta determinata — così dice la motivazione — neppure in via di larga approssimazione, la misura della maggiore spesa implicata, né congrua l'indicazione di copertura, che richiama gli stanziamenti del capitolo n. 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1969, che presenta una disponibilità di soli 20 milioni. Né, d'altra parte, risulta sufficiente — si aggiunge — richiamare anche gli stanziamenti del capitolo n. 5092 dello stesso stato di previsione, così come suggerito nel corso della discussione, in quanto detto capitolo non ha titolo per il finanziamento della spesa in oggetto, sicché se ne dovrebbe eventualmente proporre la riduzione e la conseguente istituzione di un nuovo capitolo (ovvero la corrispondente integrazione del capitolo n. 5094).

La V Commissione si è riservata, per altro « di prendere nuovamente in esame il predetto articolo 6, sulla base di ulteriori e più adeguati chiarimenti, che, al riguardo, do-

vessero essere forniti dalle competenti Amministrazioni interessate ».

A questo punto, ritengo che la miglior cosa sia di sentire il punto di vista del Governo.

TERRANA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Una sola osservazione! L'articolo 6 in discussione estende, in sostanza, alle ferrovie gestite in regime di concessione dalla industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, la facoltà riconosciuta dall'articolo 1 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Circa l'onere, il concetto è che tale facoltà trova limiti nell'ammontare degli stanziamenti di bilancio.

Comunque, allo stato, il punto centrale, importante è quello di estendere il provvedimento anche alle ferrovie concesse. Per il resto, vorrà dire che, per l'anno in corso, ossia per il primo anno di applicazione, la legge si limiterà, in pratica, ad una affermazione di principio, in attesa di maggiori, più adeguati stanziamenti negli esercizi successivi.

Ho sentito dall'esposizione del Relatore che nella discussione in seno alla Commissione bilancio è stata adombrata l'eventuale possibilità di utilizzare anche il capitolo n. 5092 del bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Al riguardo, non solo condivido le riserve della Commissione bilancio, ma aggiungo che tale capitolo non è suscettibile di riduzione alcuna: questo è quanto mi hanno comunicato testé gli uffici competenti del Ministero.

Sono, per altro, persuaso che, tra la nostra approvazione, l'approvazione del Senato, l'entrata in vigore e l'emanazione delle norme di esecuzione, ossia prima che possa entrare in funzione il meccanismo, noi arriveremo al 1970 e quindi, non avremo avuto il modo di impegnare neppure i pochi milioni previsti per il 1969.

PRESIDENTE. Comunque formulo una proposta concreta: chiediamo alla V Commissione bilancio di voler riesaminare l'articolo 6, sulla base di quanto prospettato dal Sottosegretario e diamo mandato al Relatore di partecipare alla riunione che la V Commissione vorrà fissare per detto riesame, per sviluppare le considerazioni oggi prospettate.

Se non vi sono obiezioni alla mia proposta, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

---

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1969

---

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla Stefer per conto dello Stato (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (936).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della concessione e finanziamento dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma (Termini-EUR) esercitata dalla STEFER per conto dello Stato ».

Il Relatore, onorevole Querci, chiede il rinvio della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, propongo di accogliere la proposta dell'onorevole relatore e

di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 9,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO